**COMUNE DI TELVE DI SOPRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**SCRITTURA PRIVATA**

Rep. n. \_\_\_\_\_\_\_ - Atti Privati

**CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DEL COMPLESSO PASCOLIVO MALGA “CASABOLENGA”, PP.EDD. 1157 (“CASERA”) E 1158 (“STALLONE”) E “CAMPIVOLI” COMPRESI NELLE PP.FF. 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1287 E 1288 IN C.C. TELVE DI SOTTO – PER LE STAGIONI DI ALPEGGIO 2024 – 2029. ------------------------------------------------------------------**

L’anno **duemilaventiquattro**, addì **\_\_\_\_\_\_** del mese di **\_\_\_\_\_\_** preso la sede municipale di Telve di Sopra, sita in Via S. Giovanni Bosco, 10; **-----------------------------------------------------------------------------------------**

Avanti a me, Comite dott.ssa Maria, Segretario comunale di Telve di Sopra, autorizzato per legge a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, sono comparsi i signori: **-----------------**

1. **Bonella Giampaolo**,nato a Telve di Sopra il 28.10.1953, Sindaco pro tempore, in rappresentanza del **COMUNE DI TELVE DI SOPRA**, C.F. 81001210228 e P.IVA 00390750222, domiciliato ai fini del presente atto in Telve di Sopra, Via S. Giovanni Bosco, 10, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta; **--------------------------------------------------------------------------------**

2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) – in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ - C.F.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che interviene in qualità di legale rappresentante dell’Azienda Agricola \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, iscritta nel registro delle imprese di Trento con C.F. e P.IVA n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di seguito denominata parte concessionaria; **---------------------------------------------------------------------------------**

I predetti comparenti, sono rispettivamente assistiti: *--------------------------------------------------------------------*

- il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, funzionario della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; **-------------------------------**- il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, funzionario della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; **-------------------------------**

facendo seguito a quanto stabilito per l’assunzione della concessione del complesso pascolivo Malga “Casabolenga) e con il puntuale intervento dei sopracitati rappresentati sindacali, in deroga alle norme vigenti in materia di patti agrari, si stipula la seguente concessione ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 e 29 della L. 11.02.1971 n. 11 e art. 45 della L. 203/1982; **----------------------------------------------------------------------------**

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale, ufficiale rogante sono certo, dichiarano di rinunciare, in comune accordo e con il mio assenso, all’assistenza dei testimoni e mi invitano a far risultare dal presente atto quanto essi vanno qui convenendo e stipulando; **---------------------**

*Premesso che*: **-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

- il Comune di Telve di Sopra è proprietario del complesso pascolivo Malga “Casabolenga” contraddistinto dalle pp.edd. 1157 (“casera”) e 1158 (“stallone”) e “campivoli” compresi nelle pp.ff. 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1287 e 1288 in C.C. Telve di Sotto; **-------------------------------------------------------------------**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2024 dd. 27.03.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta comunale ha approvato la sospensione del diritto d’uso civico delle particelle in oggetto per le stagioni di alpeggio 2024-2029, con scadenza al 31.12.2029 – ed è stata bandita un’asta pubblica per la concessione in uso del complesso pascolivo Malga “Casabolenga”, per le stagioni di alpeggio 2024 - 2029; **-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

- a seguito di pubblica asta, esperita il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_, è risultata aggiudicataria della concessione in uso del complesso pascolivo Malga “Casabolenga”, la ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, come da verbale depositato agli atti presso gli uffici comunali; **-----------------------**

- nei confronti della ditta sopraindicata sono state completate, con esito positivo, le verifiche dirette a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione all’asta; **-----------------------------**

*Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto gli atti sopra richiamati non vengano allo stesso materialmente allegati, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue*: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. Il Comune di Telve di Sopra, come sopra rappresentato, di seguito denominato “Comune”, concede in uso all’Azienda Agricola \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che accetta, il complesso pascolivo Malga “Casabolenga”, di proprietà del Comune di Telve di Sopra, comprese tutte le attrezzature, arredi ed utensili di pertinenza della Malga, che formeranno oggetto di apposito inventario in sede di verbale di consegna.

Gli immobili del complesso pascolivo Malga “Casabolenga” sono contraddistinti dalle pp.edd. 1157 (“casera”) e 1158 (“stallone”) e “campivoli” compresi nelle pp.ff. 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1287 e 1288 in C.C. Telve di Sotto, per una superficie complessiva, rilevata dal vigente piano di assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Telve di Sopra, pari a ca. 111,70 ettari netti, di cui a formazioni erbacce 37,11 ha, erbacee alberate 15,7 ha, il bosco copre una superficie di 40,37 ha. **-----------------------**

Tale superficie rileva solo ai fini della coerenza con il suddetto piano di assestamento e potrà subire variazioni a seguito dell’entrata in vigore di un nuovo piano ovvero a seguito di misurazioni da parte dei competenti Uffici Provinciali sulla base dello stato rilevato dal piano di assestamento, ma il canone di concessione resta quello previsto all’articolo 4 del presente contratto**. -----------------------------------------**

Il complesso pascolivo di Malga “Casabolenga” viene concesso in uso alle condizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto (sub. lett. B) firmato da entrambe le parti, a cui si rimanda integralmente per quanto qui non disciplinato. **--------------------------------------------------------------------------------------------**

Il complesso pascolivo in oggetto viene concesso in uso unicamente in funzione dell’alpeggio. -----------------

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto e nel disciplinare allegato, saranno applicate, per quanto compatibili, le norme del Codice Civile, le leggi speciali in materia, gli usi e le consuetudini. -----

~~Il presente contratto è stipulato in deroga alle norme sui patti agrari di cui alla legge n. 203/1982 e ss.mm, in quanto i beni immobili sono assoggettati a vincolo d’uso civico.~~ **~~-----------------------------------------------------~~**

Il concessionario si obbliga, per tutta la durata della concessione in uso, alla monticazione del bestiame, nel rispetto delle condizioni di cui al disciplinare tecnico-economico per la gestione del compendio pascolivo Malga “Casabolenga”; il presente contratto si riferisce esclusivamente all’esercizio ed utilizzo dei fondi ed immobili per l’attività di alpeggio, ogni altra diversa destinazione e utilizzo è espressamente esclusa. **---------**

L’uso della malga viene concesso al fine e con l’obbligo, da parte del concessionario di far monticare il proprio bestiame in primo luogo e bestiame proveniente da allevamenti della Provincia di Trento fino al numero massimo ammesso. Il carico massimo di animali per la malga è determinato secondo la consistenza delle aree sopra elencate, indicata nel Piano di assestamento dei beni silvo pastorali, in base alla superficie effettivamente adibita a pascolo; le condizioni per l’utilizzo della malga e l’alpeggio sono contenute nel disciplinare tecnico economico per la concessione della malga e delle annesse pertinenze pascolive, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale. L’eventuale pascolo su terreni privati dovrà essere autorizzato dai rispettivi proprietari. **---------------------------------------------------------------------------------------**

Il concessionario dichiara di avere esaminato il compendio immobiliare oggetto della presente concessione e di averlo trovato idoneo ed adatto all’uso ed esente da difetti che possono comunque influire sull’esercizio dell’attività e sulla salute dei lavoratori, e si obbliga a riconsegnarlo nello stesso stato alla scadenza convenuta. A tal fine il concessionario si impegna ad utilizzare gli stabili oggetto di concessione con la più scrupolosa diligenza, sia per quanto riguarda l’attrezzatura ivi presente che ogni altra pertinenza, onde evitare ogni possibile danno o responsabilità verso il Comune proprietario e verso i terzi; il concessionario assume ogni responsabilità per la concessione degli immobili e per qualsiasi danno possa derivare a terzi dal suo utilizzo. È fatto obbligo al concessionario di usare la Malga ed il pascolo in conformità alle buone norme agrarie e zootecniche, secondo la normativa vigente. Gli immobili vengono riconosciuti dal concessionario in buono stato di conservazione e vengono accettati nelle condizioni attuali con esclusione di qualsiasi onere o spesa per il Comune. Il concessionario assume ogni responsabilità per la conservazione degli immobili e per qualsiasi danno possa derivare a terzi dal suo utilizzo. Il concessionario ha inoltre l’obbligo di provvedere a proprie spese all’approvvigionamento di acqua per gli animali e all’ordinaria manutenzione, eseguendo ogni anno tutti gli interventi che si rendono necessari, comprese le piccole riparazioni. Ogni intervento di manutenzione straordinaria o che comporti cambiamenti anche migliorativi agli immobili deve invece essere concordato e autorizzato dal Comune. Il concessionario dovrà sottostare alle vigenti norme in materia di pascolo e sanitarie vigenti in provincia di Trento. Il bestiame monticato, che dovrà essere attentamente custodito, dovrà essere scortato dalle certificazioni sanitarie, le quali dovranno essere consegnate e depositate presso il Comune o presso l’ufficio del veterinario dell’A.P.S.S. prima della monticazione per tutta la durata dell’alpeggio. Tali certificazioni saranno ritirate all’atto della demonticazione. I controlli sanitari e quelli relativi al numero dei capi monticanti la malga, nonché per l’osservanza delle norme in materia di pascolo potranno essere effettuati in qualsiasi momento della monticazione dagli organi di vigilanza del comune, dai custodi forestali, nonché dal personale del corpo forestale. **------------------------------------------------------------**

**ART. 2 – DURATA**

La durata del presente contratto di concessione in uso viene stabilita in sei (6) anni, con decorrenza dal momento dalla data di sottoscrizione del presente contratto di concessione e fino al 31 dicembre 2029, data entro la quale il concessionario dovrà restituire i fondi e gli immobili liberi da persone e da cose alla piena disponibilità del Comune di Telve di Sopra, con esplicita rinuncia ad indennità di qualsiasi tipo; **--------**

La concessione cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito senza necessità di preavviso o preventiva disdetta. **-----------------------------------------------------------------------------------------------------------**

Il Concessionario è a conoscenza ed a tal fine accetta che non è ammesso il rinnovo o la proroga tacita o l’obbligo di disdetta da parte del Comune di Telve di Sopra prima della scadenza fissata al 31.12.2029. **-------**

Il periodo della stagione d’alpeggio e l’uso del fondo rustico monticazione non potrà avere durata inferiore a 70 giorni annui e potrà essere esercitato dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Nei dieci giorni precedenti l’apertura della stagione dell’alpeggio, dovrà essere redatto, alla presenza delle parti, il verbale di carico della malga (in conformità al fac simile approvato in allegato al disciplinare tecnico), in quella occasione al concessionario saranno consegnate le chiavi della struttura. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine della stagione d’alpeggio, ogni anno dovrà essere redatto, alla presenza delle parti il verbale di scarico della malga (in conformità al fac simile approvato in allegato al disciplinare tecnico) e dovranno essere riconsegnate le chiavi degli edifici al Comune. È esplicitamente esclusa la possibilità che il presente contratto possa essere tacitamente rinnovato. ------------------------------------

**ART. 3 – REVOCA, DECANDENZA E RECESSO**

Il Comune di Telve di Sopra si riserva la facoltà di revocare la concessione in uso per specifici motivi inerenti al pubblico uso del bene o per altre ragioni di pubblico interesse ai sensi di quanto stabilito all’art. 19 del disciplinare, con un preavviso di 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata A/R o, qualora ciò fosse possibile, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). **----------------------------------------------------------------**

Il Concessionario potrà recedere in qualsiasi momento dalla concessione in uso da comunicare al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di Posta Elettronica Certificata, con preavviso di almeno 240 (duecentoquaranta) giorni sulla data di recesso. **-------------------------------------------**

Il concessionario rinuncia espressamente a quanto previsto dall’art. 4 bis della legge 203/82 e ss.mm. (diritto di prelazione in caso di nuovo affitto). **------------------------------------------------------------------------------------**

**ART. 4 – CANONE PER LA CONCESSIONE IN USO**

Il canone di concessione d’uso degli immobili e dei beni di cui all’art. 1 è convenuto in € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_) per ogni stagione di alpeggio e dovrà essere pagato anticipatamente ogni anno entro il 31 luglio. **-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato per alcuna ragione, neppure nel caso di lite vertente tra il concessionario e il Comune. **--------------------------------------------------------------------------------**

Il mancato pagamento del canone o il suo ritardo superiore a giorni 30 (trenta) farà decadere il concessionario da qualsiasi beneficio di legge e darà al Comune concedente il diritto di risolvere il presente contratto di concessione in uso. **---------------------------------------------------------------------------------------------**

Il canone di cui al primo comma, sarà aggiornato annualmente su richiesta del Comune, con aggiornamento nella misura del 100% delle variazioni, accertate dall’I.S.T.A.T. dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. **---------------------------------------------------------------------------------------------**

**ART. 5 – UTILIZZAZIONE DELL’IMMOBILE**

Il Concessionario si impegna a concordare preventivamente con il Comune qualsiasi miglioramento, addizioni e trasformazioni che intende realizzare, rinunciando alla possibilità di eseguirne senza consenso scritto del Comune, che dovrà essere rilasciato per validi motivi valutati di volta in volta dall’Amministrazione comunale. **-------------------------------------------------------------------------------------------**

I miglioramenti e le addizioni eseguiti dal concessionario (e preventivamente autorizzati) restano, alla scadenza del presente contratto, di proprietà del Comune di Telve di Sopra, senza che quest’ultimo sia tenuto a versare alcun compenso. **---------------------------------------------------------------------------------------------------**

Il Comune concedente si riserva, in ogni caso, il diritto di pretendere il ripristino dello stato originario. **-------**

Il fondo oggetto del presente atto viene concesso in uso, inoltre, nell’obbligo a carico del Concessionario della piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati in materia forestale, urbanistica, tutela del paesaggio, ecc. **-------------------------------------------------------------------------------------**

Il concessionario dovrà altresì attenersi alle norme vigenti in materia per la tutela del pascolo e del bosco. A fine stagione dovrà essere effettuato lo spargimento del letame sul suolo. **-------------------------------------------**

È fatto obbligo al concessionario di provvedere inoltre all’eliminazione, con trasporto a valle, delle immondizie e rifiuti prodotti. Al termine dell’utilizzo il
conduttore dovrà altresì provvedere a scaricare l’impianto idrico, onde evitare inconvenienti e/o rotture in caso di gelate. **-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

All'inizio e alla scadenza della concessione, la proprietà, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico–economico, nel verbale di carico e nel presente contratto. **------------------------------------------------------------------------------------------------------**

A fine stagione verrà effettuata, da parte dell’Amministrazione, la verifica dello stato degli immobili e, qualora venissero rilevati danni dovuti ad incuria o negligenza nella conduzione, degli stessi ne verrà fatto carico al concessionario. È fatta comunque salva la facoltà di rescissione del contratto in caso di inadempienza grave del concessionario. **----------------------------------------------------------------------------------**

Il concessionario si obbliga, anche contrattualmente, a garantire, per tutta la durata del contratto, quanto dichiarato in sede di gara al fine dell’ottenimento del punteggio corrispondente. Qualora l’amministrazione riscontri il mancato rispetto di uno dei requisiti dichiarati nell’offerta tecnica, fatta salva adeguata dimostrazione di impossibilità, si provvederà all’applicazione delle sanzioni previste o alla risoluzione del contratto in danno del contraente. In tale ipotesi il concorrente sarà escluso dalla possibilità di partecipare a successive procedure per l’aggiudicazione di malghe di proprietà del Comune di Telve di Sopra per il periodo di 5 anni. **-------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il Concessionario esercita la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto, l’Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata o pec il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca della concessione con conseguente risoluzione unilaterale del presente atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene oggetto della concessione a seguito dell’inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto di concessione. **------------------------------------------------------------------**

Per l’accesso ai terreni concessi in uso di cui al presente articolo, il Concessionario è autorizzato al transito sulle strade demaniali forestale di accesso alla struttura. **---------------------------------------------------------------**

**ART. 6 – IMPEGNI TRA LE PARTI**

Il concessionario è direttamente responsabile verso il Comune concedente e verso i terzi per qualsiasi danno arrecato agli immobili e alle cose esistenti negli immobili concessi in uso. A tal fine il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità derivante dall’esercizio dell’attività. Il Comune può in qualsiasi momento ispezionare o far ispezionare i locali oggetto della concessione in uso. È fatto espresso divieto di modificare la destinazione d’uso ed è altresì vietata la subconcessione a terzi, nonché la cessione del presente contratto, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune. È espressamente escluso il diritto di prelazione agraria sugli immobili oggetto del presente contratto da parte del concessionario alla scadenza dello stesso. **---------------------------------------------------------------------------------------------------------------**Ogni modifica alla presente concessione in uso potrà avere luogo solo con atto scritto. **---------------------------**

Il presente contratto si riferisce esclusivamente all’esercizio ed utilizzo degli immobili costituenti il compendio pascolivo Malga “Casabolenga” per l’attività di alpeggio stagionale; ogni altra diversa destinazione e di utilizzo è esclusa. **----------------------------------------------------------------------------------------**

**ART. 7 – CERTIFICATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA**

Il concessionario dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, relativa all'attestazione della prestazione energetica degli edifici (articolo 6 del d.lgs. n. 192/2005 e ss.mm.) giusto attestato di prestazione energetica allegato al presente atto (sub. lett. C).

**ART. 8 – GARANZIE**

A garanzia del corretto adempimento di quanto contrattualmente stabilito, nonché degli eventuali danni che potessero essere causati per colpa o per negligenza del concessionario, quest’ultimo ha costituito deposito cauzionale definitivo a favore del Comune di Telve di Sopra, mediante fidejussione n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per un ammontare di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_= (Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00), pari ad un canone annuale. La regolare riconsegna dei fabbricati, nello stato in cui vengono consegnati ad inizio del contratto, costituisce titolo per la restituzione della cauzione**. ---------------------------------------------------------**

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni ovvero in caso di regolare riconsegna dei fabbricati, nello stato in cui vengono consegnati ad inizio del contratto, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni. **------------------------------**

**ART. 9 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente concessione in uso sono possibilmente definite in via bonaria tra il Segretario comunale ed i richiedenti. **-----**

Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al paragrafo precedente, dette controversie sono delegate al giudizio dell’autorità giudiziaria ordinaria e le parti si danno reciprocamente atto che il Foro competente in via esclusiva è quello dove ha sede il Comune. **---------------------------------------------------------**

**ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto comprese quelle accessorie, di imposte, di tributi o canoni locali, di diritti e tasse, di registro e di bollo, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. -----------------------------

**ART. 11 – EFFETTI FISCALI**

Agli effetti fiscali si dà alla presente concessione il valore di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mila/\_\_\_\_).

Il presente contratto è soggetto a registrazione, solo in caso d’uso. ---------------------------------------------------

*Io, Segretario comunale ufficiale rogante, ricevo il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che, interpellate, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà innanzi verbalmente espressami ed in segno di accettazione lo sottoscrivono unitamente a me medesima come in appresso.*

*Il presente atto consta di nove facciate, occupate le prime otto per interno e la nona fino a qui oltre alle firme.*

|  |  |
| --- | --- |
| per il Comune di Telve di Sopra | per la ditta appaltatrice |
| Il SindacoBonella Giampaolo | Il Concessionario\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *firmato digitalmente* | *firmato digitalmente* |

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. e dell’art. 18 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm. -----------------------------------